



CITTA' DI  
ARIANO IRPINO

## Area Finanziaria

Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

### Servizio Tributi

#### Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

ALLEGATO del modulo "Denuncia di occupazione di superfici ad uso non abitativo"

#### CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE:

Categ.	DESCRIZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e Teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Esposizioni, autosabini
6	Alberghi con ristoranti
7	Alberghi senza ristoranti
8	Case di cura e riposo
9	Ospedali
10	Uffici, agenzie, studi professionali
11	Banche ed istituti di credito
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
14	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
15	Banchi di mercato beni durevoli
16	Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista
17	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
18	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
19	Attività industriali con capannoni di produzione
20	Attività artigianali di produzione di beni specifici
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22	Mense, birrerie, hamburgerie
23	Bar, caffè, pasticceria
24	Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e formaggi
25	Plurilicenze alimentari e/o miste
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27	Ipermercati di generi misti
28	Banchi di mercato generi alimentari
29	Discoteche, night club

I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nelle predette tabelle, vengono associati ai fini dell'applicazione della tassa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Per i distributori di carburante la superficie è determinata dalla somma di tutti i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area di proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq. a colonnina di erogazione.

L'assegnazione di una utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente, la tassa applicabile è quella dell'attività che occupa la maggiore superficie ed è unica salvo il caso in cui le attività svolte vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto urbano.

#### RIDUZIONI

Saranno applicate le riduzioni e/o esclusioni previste dagli artt. 10 - 31 - 38 del Vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera CC nn. 140/94 e 160/94 e successivamente modificato ed integrato con delibere del C.C. n. 120/1998, del Sub Commissario Prefettizio n. 11/2004, del C.C. n. 68/2006, del C.C. n. 20/2007.

#### ART. 9 - DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENITORI

1 - I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di ml. 400, dall'accesso alla proprietà privata ove è ubicato l'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità adeguata persona/giorno;

2 - La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso alla proprietà privata al contenitore.

#### ART. 10 - SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA

1- Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:

a) **40%** della tariffa per distanze superiori a ml. **400** dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite (fino al 31/12/2006 la tassa era dovuta in misura del **30%**).

2- Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana,

provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

#### ART. 31 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, ove risulti di difficile determinazione la superficie dei locali sui quali si riproducono i rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi:

Attività	% detass.
Autofficine meccaniche per riparazione veicoli (auto, moto, macchine agricole, etc.)	50%
Autofficine di elettrauto	30%
Officine di autocarrozzerie	60%
Off.mecc. generiche (macch. utensili, tornitori, saldat., ecc.)	50%
Officine riparazioni pneumatici	20%
Falegnamerie	20%
Laboratori fotografici	15%
Laboratori di analisi, odontotecnici, studi radiologici, studi medici, farmacie, studi veterinari (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. 833/78)	20%
Tipografie e stamperie	40%
Tintorie e lavanderie	20%
Distributori di carburante	20%
Marmisti	60%
Idraulici	30%
Officine di carpenteria metallica	40%
Elettricisti, Rip. elettrodomestici, TV, computer, ecc.	30%

Per eventuali attività non considerate nel predetto elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

Dal calcolo della superficie soggetta a riduzioni devono essere esclusi i locali adibiti a vendita, uffici, mense, spogliatoi e servizi.

#### Art. 64 - SANZIONI

1. Per infrazioni che influiscono sulla corretta determinazione della tassa, si applicano le seguenti sanzioni:

a) a norma dell'art. 76, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, per omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di Euro 51,65;

b) per denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,65 a Euro 258,22. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73 comma 3-bis del D.Lgs. 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

1-Bis. - Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 472/97, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 506/99 e dall'art. 2 del D.Lgs. 99/2000, le sanzioni di cui al precedente comma vengono ridotte nelle seguenti misure:

a) la sanzione per l'omessa presentazione della denuncia di occupazione o detenzione è ridotta ad 1/8 del minimo ovvero ad 1/5 del minimo, se la denuncia stessa viene presentata, rispettivamente, con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero entro un anno dalla scadenza del termine.

b) La sanzione per infedele denuncia è ridotta ad 1/5 del minimo se la denuncia stessa viene integrata entro un anno dalla scadenza del termine.

c) Le sanzioni indicate nel comma 1, primo periodo lett. a) e b), sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Le sanzioni sono irrogate contestualmente all'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 472/97.

1-Ter. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi moratori nella misura equivalente a quella prevista per i tributi erariali, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di compilazione dei ruoli o elenchi per la riscossione.

#### Art. 64 - BIS - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo Statuto del contribuente e nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.